

REGIONE PIEMONTE  
PROVINCIA DI CUNEO  
COMUNE DI CEVA



**D.C.R. 626-3799 del 1 marzo 2000**

**"INDIRIZZI REGIONALI PER LA PROGRAMMAZIONE DEL  
COMMERCIO SU AREA PUBBLICA"**

**D.G.R. 32-2642 del 2 aprile 2001**

**D.P.G.R. 6/R del 9 novembre 2015**

**PROGRAMMAZIONE COMUNALE PER  
L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO AL  
DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE**

**REGOLAMENTO DI MERCATO**

IL SINDACO:

IL DIRIGENTE DEL SETTORE:

# INDICE

<b>PARTE I – PREMESSA .....</b>	<b>3</b>
Articolo 1 – Definizioni .....	3
Articolo 2 – Aree di mercato e zone di vendita.....	4
Articolo 3 – Disciplina generale dei mercati .....	4
<b>PARTE II – CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE DEI MERCATI .....</b>	<b>5</b>
Articolo 4 – Tipologia .....	5
Articolo 5 – Estremi dell'atto di istituzione .....	5
Articolo 6 – Localizzazione, configurazione, articolazione .....	5
Articolo 7 – Sospensione, anticipo o posticipo e trasferimento temporanei .....	11
<b>PARTE III – GESTIONE OPERATIVA DEL MERCATO.....</b>	<b>12</b>
Articolo 8 – Orario di mercato .....	12
Articolo 9 – Modalità di accesso degli operatori e sistemazione delle attrezzature di vendita.....	12
Articolo 10 – Circolazione pedonale e veicolare.....	13
Articolo 11 – Riffa o banditore e vendite a domicilio .....	13
<b>PARTE IV – REGOLAMENTAZIONE DEI POSTEGGI.....</b>	<b>14</b>
Articolo 12 – Concessione del posteggio .....	14
Articolo 13 – Subingresso nel posteggio .....	14
Articolo 14 – Assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi ( <i>Spunta</i> ).....	15
Articolo 15 – Riassegnazione dei posteggi a seguito di ristrutturazione o spostamento del mercato.....	18
Articolo 16 – Registro degli operatori o ruolino del mercato .....	18
Articolo 17 – Modalità di registrazione delle assenze .....	19
Articolo 18 – Decadenza della concessione di posteggio.....	20
Articolo 19 – Scadenza e rinuncia della concessione di posteggio.....	21
Articolo 20 – Procedimento per la concessione di migliona e relativo Registro .....	21
Articolo 21 - Scambio consensuale di posteggio.....	22
<b>PARTE V – MODALITÀ DI VENDITA.....</b>	<b>23</b>
Articolo 22 – Obblighi e divieti per gli operatori .....	23
Articolo 23 – Attrezzature di vendita .....	23
Articolo 24 - Richiamo delle norme igienico-sanitarie .....	24
per la vendita dei prodotti alimentari.....	24
Articolo 25 – Collocamento delle derrate .....	24
Articolo 26 – Divieti di vendita .....	24
Articolo 27 – Vendita di animali destinati all'alimentazione.....	25
Articolo 28 – Atti dannosi agli impianti del mercato.....	25
Articolo 29 – Utilizzazione dell'energia elettrica e bombole di gas .....	26
Articolo 30 – Furti, danneggiamenti e incendi.....	26
<b>PARTE VI – ORGANI DI CONTROLLO .....</b>	<b>27</b>
Articolo 31 – Preposti alla Vigilanza .....	27
Articolo 32 – Delegati o Commissione di Mercato.....	27

**PARTE VII – CANONE, TASSE, TRIBUTI E REGIME SANZIONATORIO .....28**

- Articolo 33 – Canone, tasse e tributi comunali..... 28
- Articolo 34 – Gestione appaltata..... 28
- Articolo 35 – Sanzioni pecuniarie nell’ipotesi di violazioni di cui all’art.29 del  
D.lgs.114/98 e dei regolamenti comunali ..... 28

**PARTE VIII – NORME FINALI.....30**

- Articolo 36 – Norme finali ..... 30

## PARTE I – PREMESSA

### Articolo 1 – Definizioni

1. Agli effetti delle presenti norme, per "**D.Lgs. 114/98**" e s.m.i. si intende il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, *Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59*; per "**Legge regionale**" la legge della Regione Piemonte del 12 novembre 1999, n. 28 e s.m.i., *Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114*; per "**Indirizzi Regionali**" la Delibera del Consiglio Regionale del 1 marzo 2000, n. 626-3799, *Indirizzi regionali per la programmazione del commercio su area pubblica, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114*; per "**Criteri Regionali**" la Delibera della Giunta Regionale del 2 aprile 2001, n. 32-2642, *Commercio su area pubblica. Criteri di giunta regionale ai sensi del D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 114 e dell'art. 11 della L.R. 12 novembre 1999 n. 28*; per "**Intesa**" la Conferenza Unificata Stato-Regioni del 5 luglio 2012, *Intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, sui criteri da applicare nelle procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su aree pubbliche, in attuazione dell'articolo 70, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, di recepimento della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno*; per "**Documento Unitario**" la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 24 gennaio 2013 (13/009/CR11/C11) *Documento unitario delle Regioni e Province Autonome per l'attuazione dell'intesa della Conferenza Unificata del 05.07.2012, ex art. 70, comma 5 del D.Lgs. 59/2010, in materia di aree pubbliche*; per "**Linee guida**" il documento unitario delle Regioni e Province Autonome concernente le "*Linee applicative dell'Intesa della Conferenza Unificata del 05.07.2012 in materia di procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su aree pubbliche*" del 03 agosto 2016, e recepite in Piemonte con D.G.R. 26 settembre 2016, n. 25-3970 "*Commercio su area pubblica. Recepimento del documento della Conferenza delle Regioni e Province autonome del 3 agosto 2016 concernente "Linee applicative dell'Intesa della Conferenza Unificata del 05.07.2012 in materia di procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su aree pubbliche" e disposizioni in materia di verifica annuale di regolarità fiscale e contributiva delle imprese "VARA"*"; per "**Regolamento Regionale**" si intende il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 9 novembre 2015 n. 6/R; per "**Norme e direttive**" le "Norme e direttive concernenti l'esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche" di cui alla delibera del Consiglio Comunale relativa alla programmazione del commercio su aree pubbliche; per "**autorizzazione di tipo a)**" l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio dato in concessione per dodici anni; per "**autorizzazione di tipo b)**" l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche su qualsiasi area purché in forma itinerante.

## **Articolo 2 – Aree di mercato e zone di vendita**

1. Il mercato sul quale si effettuano le attività continuative di commercio su aree pubbliche è compreso nei limiti delle aree indicate nell'articolo 18 delle "Norme e direttive concernenti l'esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche".
2. Nell'area di mercato o nelle immediate vicinanze sono ubicati i servizi igienici e sono predisposti idonei spazi per il parcheggio dei mezzi di trasporto dei consumatori.
3. Nell'area di mercato i mezzi di trasporto degli operatori titolari di posteggio dovranno essere parcheggiati, preferibilmente, all'interno del posteggio stesso, a condizione che tale occupazione, così come le attrezzature utilizzate per l'esposizione e la vendita delle merci, non eccedano, in alcun modo, i limiti del posteggio stesso.

## **Articolo 3 – Disciplina generale dei mercati**

1. Tutti coloro che accedono ai mercati e sono soggetti alle disposizioni delle leggi, ivi incluse le norme fiscali, e dei regolamenti vigenti in materia, nonché alle ordinanze del Sindaco e alle prescrizioni esecutive impartite dagli operatori di Polizia Locale, o comunque dal personale incaricato alla vigilanza.
2. La regolamentazione, direzione e controllo delle attività di commercio su aree pubbliche, nelle diverse forme previste dalla legge, nonché le funzioni di polizia amministrativa nei mercati, spettano all'Amministrazione Comunale che le esercita attraverso gli uffici competenti nell'assicurando espletamento delle attività di carattere istituzionale e di vigilanza.
3. La competenza per il rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni di posteggio è attribuita al Dirigente dell'ufficio Commercio, avvalendosi anche della collaborazione e supporto dell'Ufficio di Polizia Locale che ha competenza nella fase di controllo e vigilanza del mercato.
4. La competenza relativa al procedimento amministrativo di cui alla Legge 689/81, comprese le funzioni sanzionatorie, è attribuita al Dirigente della Polizia Locale.

## PARTE II – CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE DEI MERCATI

### Articolo 4 – Tipologia

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera a), degli Indirizzi Regionali, fatte salve le enunciazioni di cui all'articolo 27 del D.Lgs. 114/98 e s.m.i., l'attività di commercio al dettaglio su area pubblica del **mercoledì e del sabato**, oggetto del presente Regolamento si identifica come **mercato a cadenza settimanale**, con un'offerta integrata al dettaglio di merci alimentari ed extra alimentari, con la partecipazione, a titolo complementare, degli imprenditori agricoli.
2. Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a), degli Indirizzi Regionali, fatte salve le enunciazioni di cui all'articolo 27 del D.Lgs. 114/98 e s.m.i., l'attività di commercio al dettaglio su area pubblica del **venerdì**, oggetto del presente Regolamento, si identifica come **gruppo di posteggi a cadenza settimanale**, con un'offerta al dettaglio di merci alimentari (con riserva per la vendita di prodotti ittici).

### Articolo 5 – Estremi dell'atto di istituzione

1. Il presente Regolamento disciplina tutte le modalità di svolgimento del mercato su aree pubbliche istituito con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 24/04/1993 e s.m.i.

### Articolo 6 – Localizzazione, configurazione, articolazione

1. Il presente Regolamento disciplina i seguenti mercati:

**AREA N. 1 – MERCATO A CADENZA SETTIMANALE DEL MERCOLEDI' ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 28, COMMA I, LETTERA A), D.Lgs. 114/98**

UBICAZIONE	TIPOLOGIE MERCEOLOGICHE	SUPERFICIE	SUPERFICIE DI VENDITA
Via C. MARENCO	NON ALIMENTARE	mq. 1.304 coperta	<b>283,8 mq</b>
Piazza V. EMANUELE II	NON ALIMENTARE	mq. 1.924 scoperta	<b>760 mq</b>
Piazza GANDOLFI	NON ALIMENTARE	mq. 663 scoperta	<b>344 mq</b>

Corso GARIBALDI	NON ALIMENTARE	mq. 2.100 scoperta	<b>388 mq</b>
Piazza V. VENETO	ALIMENTARE	mq. 5.575 scoperta	<b>496 mq</b>
	NON ALIMENTARE (3 posteggi riservati alla vendita di animali vivi)		<b>1.469 mq</b>
	MACCHINE AGRICOLE		
FORO BOARIO	ALIMENTARE (posteggi riservati alla vendita di frutta e verdura)	mq. 1.037 coperta	<b>256 mq</b>
	AREA RISERVATA A PRODUTTORI AGRICOLI		<b>238 mq</b>

**AREA N. 2 – MERCATO A CADENZA SETTIMANALE DEL SABATO**  
ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 28, COMMA I, LETTERA A), D.Lgs. 114/98

UBICAZIONE	TIPOLOGIE MERCEOLOGICHE	SUPERFICIE	SUPERFICIE DI VENDITA
Piazza GANDOLFI	NON ALIMENTARE	mq. 663 scoperta	<b>152 mq</b>
	ALIMENTARE		<b>160 mq</b>
	AREA RISERVATA A PRODUTTORI AGRICOLI		<b>32 mq</b>

**AREA N. 3 – GRUPPO DI POSTEGGI A CADENZA SETTIMANALE DEL VENERDI'**  
ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 28, COMMA I, LETTERA A), D.Lgs. 114/98

UBICAZIONE	TIPOLOGIE MERCEOLOGICHE	SUPERFICIE	SUPERFICIE DI VENDITA
Piazza GANDOLFI	ALIMENTARE (posteggi riservati alla vendita di prodotti ittici)	mq. 663 scoperta	<b>64 mq</b>

1. Le dimensioni di ciascun posteggio e la sua numerazione sono così individuate:

**AREA N. 1 – MERCATO A CADENZA SETTIMANALE DEL MERCOLEDI’**  
**ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE DI CUI ALL'ARTICOLO**  
**28, COMMA I, LETTERA A), D.Lgs. 114/98**

<b>N. POSTEGGIO</b>	<b>UBICAZIONE</b>	<b>MERCEOLOGIA</b>	<b>TIPOLOGIA</b>	<b>DIMENSIONI</b>	<b>SUPERFICIE [m<sup>2</sup>]</b>
1	via Marengo	non alimentari		2.2x11	24,20
2	via Marengo	non alimentari		2.2x11	24,20
3	via Marengo	non alimentari		2.2x11	24,20
4	via Marengo	non alimentari		2.2x13	28,60
5	via Marengo	non alimentari		2.2x13	28,60
6	via Marengo	non alimentari		2.2x13	28,60
7	via Marengo	non alimentari		2,2x13	28,60
8	via Marengo	non alimentari		2,2x11	24,20
9	via Marengo	non alimentari		2,2x11	24,20
10	via Marengo	non alimentari		2,2x11	24,20
11	via Marengo	non alimentari		2,2x11	24,20
12	Piazza Vittorio Emanuele II	non alimentari		8x4	32,00
13	Piazza Vittorio Emanuele II	non alimentari		8x4	32,00
14	Piazza Vittorio Emanuele II	non alimentari		8x4	32,00
15	Piazza Vittorio Emanuele II	non alimentari		8x4	32,00
16	Piazza Vittorio Emanuele II	non alimentari		8x4	32,00
17	Piazza Vittorio Emanuele II	non alimentari		8x4	32,00
18	Piazza Vittorio Emanuele II	non alimentari		8x4	32,00
19	Piazza Vittorio Emanuele II	non alimentari		8x4	32,00
20	Piazza Vittorio Emanuele II	non alimentari		8x4	32,00
21	Piazza Vittorio Emanuele II	non alimentari		8x4	32,00
22	Piazza Vittorio Emanuele II	non alimentari		8x4	32,00
23	Piazza Vittorio Emanuele II	non alimentari		8x4	32,00
24	Piazza Vittorio Emanuele II	non alimentari		8x4	32,00
25	Piazza Vittorio Emanuele II	non alimentari		8x4	32,00
26	Piazza Vittorio Emanuele II	non alimentari		8x4	32,00
27	Piazza Vittorio Emanuele II	non alimentari		8x4	32,00
28	Piazza Vittorio Emanuele II	non alimentari		8x4	32,00
29	Piazza Vittorio Emanuele II	non alimentari		8x4	32,00
30	Piazza Vittorio Emanuele II	non alimentari		8x4	32,00
31	Piazza Vittorio Emanuele II	non alimentari		8x4	32,00
32	Piazza Vittorio Emanuele II	non alimentari		8x4	32,00
33	Piazza Vittorio Emanuele II	non alimentari		8x4	32,00
34	Piazza Vittorio Emanuele II	non alimentari		8x4	32,00
35	Piazza Vittorio Emanuele II	non alimentari		8x3	24,00
36	Piazza Gandolfi	non alimentari		8x3	24,00
37	Piazza Gandolfi	non alimentari		8x4	32,00
38	Piazza Gandolfi	non alimentari		8x4	32,00
39	Piazza Gandolfi	non alimentari		8x4	32,00
40	Piazza Gandolfi	non alimentari		8x4	32,00



<b>N. POSTEGGIO</b>	<b>UBICAZIONE</b>	<b>MERCEOLOGIA</b>	<b>TIPOLOGIA</b>	<b>DIMENSIONI</b>	<b>SUPERFICIE [m<sup>2</sup>]</b>
41	Piazza Gandolfi	non alimentari		8x4	32,00
42	Piazza Gandolfi	non alimentari		8x4	32,00
43	Piazza Gandolfi	non alimentari		8x4	32,00
44	Piazza Gandolfi	non alimentari		8x4	32,00
45	Piazza Gandolfi	non alimentari		8x4	32,00
46	Piazza Gandolfi	non alimentari		8x4	32,00
47	Corso Garibaldi	non alimentari		9x4	36,00
48	Corso Garibaldi	non alimentari		8x4	32,00
49	Corso Garibaldi	non alimentari		8x4	32,00
50	Corso Garibaldi	non alimentari		8x4	32,00
51	Corso Garibaldi	non alimentari		8x4	32,00
52	Corso Garibaldi	non alimentari		8x4	32,00
53	Corso Garibaldi	non alimentari		8x4	32,00
54	Corso Garibaldi	non alimentari		8x4	32,00
55	Corso Garibaldi	non alimentari		8x4	32,00
56	Corso Garibaldi	non alimentari		8x4	32,00
57	Corso Garibaldi	non alimentari		8x4	32,00
58	Corso Garibaldi	non alimentari		8x4	32,00
59	Piazza Vittorio Veneto	alimentari		9x5	45,00
60	Piazza Vittorio Veneto	alimentari		9x5	45,00
61	Piazza Vittorio Veneto	alimentari		8x4	32,00
62	Piazza Vittorio Veneto	alimentari		8x4	32,00
63	Piazza Vittorio Veneto	non alimentari		8x4	32,00
64	Piazza Vittorio Veneto	non alimentari		8x4	32,00
65	Piazza Vittorio Veneto	alimentari		9x5	45,00
66	Piazza Vittorio Veneto	alimentari		9x5	45,00
67	Piazza Vittorio Veneto	alimentari		9x5	45,00
68	Piazza Vittorio Veneto	alimentari		9x5	45,00
69	Piazza Vittorio Veneto	alimentari		9x4	36,00
70	Piazza Vittorio Veneto	alimentari		9x4	36,00
71	Piazza Vittorio Veneto	non alimentari		9x4	36,00
72	Piazza Vittorio Veneto	non alimentari		9x4	36,00
73	Piazza Vittorio Veneto	non alimentari		9x4	36,00
74	Piazza Vittorio Veneto	non alimentari		9x4	36,00
75	Piazza Vittorio Veneto	non alimentari		9x5	45,00
76	Piazza Vittorio Veneto	non alimentari		9x5	45,00
77	Piazza Vittorio Veneto	non alimentari		9x5	45,00
78	Piazza Vittorio Veneto	non alimentari		9x5	45,00
79	Piazza Vittorio Veneto	non alimentari		9x5	45,00
80	Piazza Vittorio Veneto	alimentari		9x5	45,00
81	Piazza Vittorio Veneto	alimentari		9x5	45,00
82	Piazza Vittorio Veneto	non alimentari		9x4	36,00
83	Piazza Vittorio Veneto	non alimentari		9x4	36,00
84	Piazza Vittorio Veneto	non alimentari		9x4	36,00
85	Piazza Vittorio Veneto	non alimentari		9x4	36,00

<b>N. POSTEGGIO</b>	<b>UBICAZIONE</b>	<b>MERCEOLOGIA</b>	<b>TIPOLOGIA</b>	<b>DIMENSIONI</b>	<b>SUPERFICIE [m<sup>2</sup>]</b>
86	Piazza Vittorio Veneto	non alimentari		9x4	36,00
87	Piazza Vittorio Veneto	non alimentari		9x4	36,00
88	Piazza Vittorio Veneto	non alimentari		8x4	32,00
89	Piazza Vittorio Veneto	non alimentari		8x4	32,00
90	Piazza Vittorio Veneto	alimentari	frutta/ verdura	8x4	32,00
91	Piazza Vittorio Veneto	alimentari	frutta/ verdura	8x4	32,00
92	Piazza Vittorio Veneto	alimentari	frutta/ verdura	8x4	32,00
93	Piazza Vittorio Veneto	alimentari	frutta/ verdura	8x4	32,00
94	Piazza Vittorio Veneto	alimentari	frutta/ verdura	8x4	32,00
95	Piazza Vittorio Veneto	alimentari	frutta/ verdura	8x4	32,00
96	Piazza Vittorio Veneto	alimentari	frutta/ verdura	8x4	32,00
97	Piazza Vittorio Veneto	alimentari	frutta/ verdura	8x4	32,00
98	Piazza Vittorio Veneto	produttore agricolo		6x5	30,00
99	Piazza Vittorio Veneto	produttore agricolo		7x5	35,00
100	Piazza Vittorio Veneto	produttore agricolo		7x5	35,00
101	Piazza Vittorio Veneto	produttore agricolo		7x6	42,00
102	Piazza Vittorio Veneto	produttore agricolo		6x5	30,00
103	Piazza Vittorio Veneto	produttore agricolo		6x6	36,00
104	Piazza Vittorio Veneto	produttore agricolo		6x5	30,00
105	Piazza Vittorio Veneto	non alimentari		8x4	32,00
106	Piazza Vittorio Veneto	non alimentari		7x5	35,00
107	Piazza Vittorio Veneto	non alimentari		7x5	35,00
108	Piazza Vittorio Veneto	non alimentari		9x5	45,00
109	Piazza Vittorio Veneto	non alimentari		10x5	50,00
110	Piazza Vittorio Veneto	non alimentari		7x5	35,00
111	Piazza Vittorio Veneto	non alimentari		12x5	60,00
112	Piazza Vittorio Veneto	non alimentari		8x5	40,00
113	Piazza Vittorio Veneto	non alimentari		7x5	35,00
114	Piazza Vittorio Veneto	non alimentari		16x4	64,00
115	Piazza Vittorio Veneto	non alimentari		14x5	70,00
116	Piazza Vittorio Veneto	non alimentari		9x5	45,00
117	Piazza Vittorio Veneto	non alimentari		20x5	100,00
118	Piazza Vittorio Veneto	non alimentari	animali vivi	8x5	40,00

<b>N. POSTEGGIO</b>	<b>UBICAZIONE</b>	<b>MERCEOLOGIA</b>	<b>TIPOLOGIA</b>	<b>DIMENSIONI</b>	<b>SUPERFICIE [m<sup>2</sup>]</b>
119	Piazza Vittorio Veneto	non alimentari	animali vivi	8x5	40,00
120	Piazza Vittorio Veneto	non alimentari	animali vivi	6x5	30,00
121	Piazza Vittorio Veneto	non alimentari	macchine agr.	6.5X7.5	48.75
122	Piazza Vittorio Veneto	non alimentari	macchine agr.	6.5X7.5	48.75
123	Piazza Vittorio Veneto	non alimentari	macchine agr.	6.5X7.5	48.75
124	Piazza Vittorio Veneto	non alimentari	macchine agr.	6.5X7.5	48.75
125	Piazza Vittorio Veneto	non alimentari	macchine agr.	6.5X7.5	48.75
126	Piazza Vittorio Veneto	non alimentari	macchine agr.	6.5X7.5	48.75
127	Piazza Vittorio Veneto	non alimentari	macchine agr.	6.5X7.5	48.75
128	Piazza Vittorio Veneto	non alimentari	macchine agr.	6.5X7.5	48.75
129	Piazza Vittorio Veneto	non alimentari	macchine agr.	6.5X7.5	48.75
130	Piazza Vittorio Veneto	non alimentari	macchine agr.	6.5X7.5	48.75

**AREA N. 2 – MERCATO A CADENZA SETTIMANALE DEL SABATO**  
ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE DI CUI ALL'ARTICOLO  
28, COMMA I, LETTERA A), D.Lgs. 114/98

<b>N. POSTEGGIO</b>	<b>UBICAZIONE</b>	<b>MERCEOLOGIA</b>	<b>TIPOLOGIA</b>	<b>DIMENSIONI</b>	<b>SUPERFICIE [m<sup>2</sup>]</b>
1	Piazza Gandolfi	produttore agricolo		8,00 X 4,00	32,00
2	Piazza Gandolfi	alimentare		8,00 X 4,00	32,00
3	Piazza Gandolfi	alimentare		8,00 X 4,00	32,00
4	Piazza Gandolfi	non alimentare		8,00 X 3,00	24,00
5	Piazza Gandolfi	alimentare		8,00 X 4,00	32,00
6	Piazza Gandolfi	non alimentare		8,00 X 4,00	32,00
7	Piazza Gandolfi	alimentare		8,00 X 4,00	32,00
8	Piazza Gandolfi	alimentare		8,00 X 4,00	32,00
9	Piazza Gandolfi	non alimentare		8,00 X 4,00	32,00
10	Piazza Gandolfi	non alimentare		8,00 X 4,00	32,00
11	Piazza Gandolfi	non alimentare		8,00 X 4,00	32,00

### **AREA N. 3 – GRUPPO DI POSTEGGI A CADENZA SETTIMANALE DEL VENERDI'**

ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 28, COMMA I, LETTERA A), D.Lgs. 114/98

<b>N. POSTEGGIO</b>	<b>UBICAZIONE</b>	<b>MERCEOLOGIA</b>	<b>TIPOLOGIA</b>	<b>DIMENSIONI</b>	<b>SUPERFICIE [m<sup>2</sup>]</b>
1	Piazza Gandolfi	alimentare	prodotti ittici	8,00 X 4,00	32,00
2	Piazza Gandolfi	alimentare	prodotti ittici	8,00 X 4,00	32,00

2. Per l'esatta definizione delle aree pubbliche destinate al commercio si rimanda alle planimetrie allegate alle Norme e direttive.

### **Articolo 7 – Sospensione, anticipo o posticipo e trasferimento temporanei**

1. Il mercato può essere temporaneamente sospeso o trasferito per motivi di carattere igienico-sanitario, di viabilità, di sicurezza e di pubblico interesse.
2. È previsto lo spostamento parziale del mercato, ovvero degli operatori commerciali su area pubblica titolari di posteggio fisso al **mercoledì in Piazza Vittorio Veneto**, in altra area idonea individuata, in occasione della manifestazione di natura complessa (mercato e fiera) denominata "Fiera di Santa Lucia", ricadente nel mese di Dicembre.
3. È previsto lo spostamento parziale del mercato, ovvero degli operatori commerciali su area pubblica titolari di posteggio fisso al **mercoledì in Piazza Vittorio Veneto**, in altra area idonea individuata, in occasione della manifestazione denominata "Festa di Pentecoste", per il totale di nr. 2 mercati consecutivi.
4. È previsto lo spostamento parziale del mercato, ovvero degli operatori commerciali su area pubblica titolari di posteggio fisso al **mercoledì in Piazza Vittorio Emanuele II e Piazza Gandolfi** e degli operatori commerciali su area pubblica titolari di posteggio fisso **al sabato e al venerdì in Piazza Gandolfi**, in altra area idonea individuata, in occasione della manifestazione denominata "Mostra del Fungo", ricadente nel mese di Settembre.
5. Previa concertazione con i rappresentanti locali degli operatori commerciali su area pubblica, è prevista la sospensione, l'anticipazione ovvero la posticipazione del mercato in coincidenza con una festività; in tal ipotesi non verrà computata l'assenza del titolare di concessione di posteggio nell'ambito del calcolo delle mancate utilizzazioni dello stesso ai fini della decadenza dalle concessioni di posteggio.
6. Il Comune emette apposita ordinanza contenente le motivazioni di presupposto e le modalità della sospensione o del trasferimento.

## **PARTE III – GESTIONE OPERATIVA DEL MERCATO**

### **Articolo 8 – Orario di mercato**

1. Il mercato ha luogo nei giorni di **mercoledì** e di **sabato** dalle ore 6.00 alle ore 14.00.
2. Il mercato ha altresì luogo, per i **prodotti ittici**, nel giorno di **venerdì** dalle ore 6.00 alle ore 14.00.
3. I concessionari di posteggio, entro le ore 7.45, devono aver installato il proprio banco, autonegozio e le attrezzature consentite nell'area relativa al posteggio a ciascuno assegnato.
4. Non è consentito installarsi sul mercato prima delle ore 6.00 e sgomberare il posteggio prima delle ore 12.30 fatti salvi i casi di gravi intemperie o di comprovata necessità, previa autorizzazione dell'Ufficio di Polizia locale, nel qual caso ogni operatore è tenuto a facilitare il transito di sgombero.
5. Entro le ore 8.00 tutti gli operatori devono aver sgomberato l'intera area di mercato dai veicoli non autorizzati.
6. Gli operatori accorrenti alla spunta potranno prendere possesso del posteggio assegnato alle ore 8.00 e dovranno allontanare i veicoli non autorizzati entro le ore 9.00.
7. I concessionari di posteggio non presenti all'ora stabilita ai sensi del comma 3 (ore 7.45), perdono per quella giornata il diritto al posteggio; tuttavia può essere loro assegnato, se disponibile, un posteggio dopo le operazioni di spunta.
8. Eventuali deroghe agli orari così individuati potranno essere stabilite, per particolari esigenze, con apposita ordinanza sindacale.

### **Articolo 9 – Modalità di accesso degli operatori e sistemazione delle attrezzature di vendita**

1. I banchi, gli autonegozi, le attrezzature, i mezzi di trasporto, devono essere collocati come da planimetria particolareggiata, all'interno dei limiti dello spazio appositamente delimitato e per il quale è stata rilasciata apposita concessione.
2. È vietato occupare passi carrabili od ostruire ingressi di abitazioni o di negozi.
3. Deve essere sempre assicurato il passaggio di automezzi di pronto soccorso e di emergenza.
4. E' fatto divieto di occupare spazi e posteggi non assegnati

## **Articolo 10 – Circolazione pedonale e veicolare**

1. Dalle ore 5,00 alle ore 14,00 è vietata la circolazione dei veicoli nelle aree destinate al mercato, in base a ordinanza da emanarsi da parte del Responsabile dell'Ufficio di Polizia locale, a eccezione degli automezzi di pronto soccorso e di emergenza, salvo comprovati casi di forza maggiore e sempre che non comporti turbativa al regolare svolgimento delle attività di vendita.
2. È vietata altresì la sosta dei veicoli nei tratti liberi da installazione di vendita, nonché nei posteggi eventualmente non occupati dai rispettivi concessionari.
3. I veicoli per il trasporto delle merci e di altro materiale in uso agli operatori commerciali possono sostare sull'area di mercato esclusivamente all'interno del posteggio regolarmente a disposizione del concessionario, purché lo spazio globale occupato non superi le dimensioni del posteggio loro assegnato. Nel caso in cui ciò non fosse possibile, tali veicoli dovranno essere posteggiati preferibilmente in piazza Libertà o in piazza Don Bado.

## **Articolo 11 – Riffa o banditore e vendite a domicilio**

1. Non è consentito in tutta l'area del mercato la vendita di merci con il sistema della riffa o del battitore.
2. È altresì vietata, nell'area del mercato, la vendita di merci al domicilio del consumatore.

## **PARTE IV – REGOLAMENTAZIONE DEI POSTEGGI**

### **Articolo 12 – Concessione del posteggio**

1. Il rilascio della concessione relativa ai singoli posteggi nei mercati agli operatori commerciali è effettuata contestualmente al rilascio dell'autorizzazione, a seguito delle risultanze delle procedure di bando; il rilascio della concessione relativa ai singoli posteggi nei mercati agli imprenditori agricoli è effettuata a seguito di comunicazione resa ai sensi del comma 4, articolo 4 del D. Lgs. 228/01 e a seguito delle risultanze delle procedure di bando.
2. La concessione del posteggio ha una durata di **dodici anni**.
3. La concessione del posteggio non può essere ceduta, a nessun titolo, se non con l'azienda e il relativo titolo di presupposto per l'esercizio dell'attività. La concessione mantiene validità per il restante periodo temporale.
4. La concessione del posteggio rilasciata a produttori agricoli ha validità dodicennale, e può essere rilasciata ai fini di un utilizzo annuale, stagionale o per periodi inferiori, correlati alle fasi di produzione.
5. Nei caso di concessioni di posteggio con utilizzo inferiore all'annuale rilasciate a produttori agricoli, lo stesso posteggio può essere oggetto di più concessioni, in tempi differenti.

### **Articolo 13 – Subingresso nel posteggio**

1. Il trasferimento dell'azienda in gestione o in proprietà, per atto tra vivi o *mortis causa*, comporta altresì il trasferimento dell'autorizzazione di tipo a) e della concessione di posteggio al subentrante per il restante periodo di validità temporale.
2. La segnalazione di subingresso al Comune sede di posteggio deve avvenire prima di iniziare l'attività sul relativo posteggio e comunque entro quattro mesi dalla stipulazione del contratto di presupposto o dal verificarsi dell'evento. La segnalazione deve contenere l'autocertificazione del possesso dei requisiti di cui all'art. 71 del Decreto Legislativo 59/2010 e s.m.i., nonché la sussistenza delle condizioni in merito alla regolarità contributiva, fiscale e di iscrizione al Registro Imprese, così come definito dalla L.R. 28/1999 e s.m.i; alla segnalazione deve essere allegata l'autorizzazione originaria.
3. La segnalazione di cui sopra costituisce condizione indispensabile per il legittimo svolgimento dell'attività. Il subentrante una volta effettuata la segnalazione potrà esercitare l'attività, purché in possesso della copia della ricevuta recante firma digitale del comune e con una copia dell'autorizzazione del cedente.
4. Nel subingresso per atto tra vivi il subentrante deve già essere in possesso dei requisiti di cui al comma 2 del presente articolo al momento della segnalazione, salvo in caso di *mortis causa*, così come specificato al seguente

comma 6.

5. Il subingresso verrà dichiarato non accoglibile nel caso in cui il cedente non sia in regola con i pagamenti della tassa di occupazione suolo pubblico, della tassa raccolta rifiuti, di altri oneri e tributi e in caso di presenza, in capo allo stesso, di pendenze relative a sanzioni pecuniarie definitive dovute per l'esercizio dell'attività commerciale nei confronti del Comune. Qualora dimostri di avere effettuato il pagamento delle morosità pregresse il subingresso potrà essere accolto e il relativo posteggio occupato.
6. Nel subingresso per causa di morte il successore può iniziare da subito l'attività purché possieda i requisiti morali di cui all'art. 71 del Decreto Legislativo 59/2010 e s.m.i.. L'acquisizione del requisito professionale deve avvenire entro un anno dalla morte del dante causa. Decorso tale termine senza che l'erede abbia provveduto a cedere l'azienda o senza che abbia acquisito i requisiti professionali richiesti dalla vigente normativa o senza averne dato comunicazione al Comune, il titolo decade con la conseguente revoca della concessione di posteggio. Le assenze cumulate dall'erede nei 12 mesi successivi alla morte del *de cuius* non producono gli effetti di cui al successivo articolo 17 ai fini della decadenza del posteggio.
7. Il subentrante a causa di morte può cedere l'attività prima di averla iniziata e intestata a proprio nome.
8. In ogni caso di subingresso in attività di commercio su aree pubbliche i titoli di priorità maturati e acquisiti in capo all'azienda oggetto di trasferimento si trasferiscono al cessionario; non si trasferiscono le assenze e l'anzianità di iscrizione al Registro delle Imprese.
9. A seguito dello scioglimento, anche anticipato, del contratto di affitto di azienda, il proprietario comunica al Comune la reintestazione del titolo.
10. Il proprietario dell'azienda ceduta in gestione deve, alla scadenza del contratto, presentare segnalazione di reintestazione prima di procedere a un eventuale successivo affitto-azienda.
11. Il titolare di più autorizzazioni può trasferirne separatamente una o più; il trasferimento può essere effettuato solo insieme al complesso dei beni, posteggi compresi, per mezzo del quale ciascuna di esse viene utilizzata. Non può essere oggetto di autonomi atti di trasferimento né l'attività corrispondente a uno solo dei settori merceologici né l'attività di somministrazione di alimenti e bevande.
12. I contratti di trasferimento della proprietà o del godimento dell'azienda, salva diversa disposizione di legge, devono essere provati con atto pubblico o scrittura privata autenticata, secondo quanto previsto dall'art. 2556 del Codice Civile e s.m.i..

## **Articolo 14 – Assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi (*Spunta*)**

1. I concessionari di posteggio non presenti all'ora stabilita ai sensi del precedente articolo 8, comma 3 del presente Regolamento (**ore 7.45**), non possono più accedere alle operazioni mercatali della giornata e sono considerati assenti, fatta salva la possibilità di occupare, se disponibile, un posteggio dopo le operazioni di spunta. Per i concessionari di posteggio considerati assenti è preclusa la possibilità di richiedere la restituzione delle tasse o dei



canoni pagati.

2. I posti assegnati con carattere continuativo che non vengono occupati entro l'ora stabilita ai sensi del precedente articolo 8, comma 3, nonché i posti non ancora assegnati, sono considerati disponibili per l'assegnazione giornaliera agli operatori commerciali frequentatori saltuari, presenti in quella giornata (cosiddetta "spunta").
3. L'assegnazione dei posteggi disponibili, di cui al comma precedente, è effettuata ogni giorno di svolgimento del mercato, presso l'Ufficio di Polizia Locale, entro le 8,00.
4. Tale assegnazione è riservata, in ogni mercato, a coloro che, presenti al momento dell'assegnazione e provvisti dell'autorizzazione originale, siano legittimati a esercitare il commercio su aree pubbliche, secondo l'ambito territoriale di validità del tipo di autorizzazione esibita (così come specificato al Titolo IV, Capo II, Sezione I e Capo III, Sezione I dei Criteri Regionali), nel rispetto, nell'ordine, dei seguenti criteri, fissati dall'articolo 9 commi 1 e 2 del Regolamento Regionale:
  - a) **più alto numero di presenze sul mercato di cui trattasi, sulla base dell'autorizzazione di presupposto esibita dall'operatore, cumulata con quelle dell'eventuale dante causa, indipendentemente dall'effettivo utilizzo del posteggio;**
  - b) **a parità di presenze, maggiore anzianità di esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva, nel Registro delle imprese; l'anzianità è riferita a quella del soggetto titolare dell'impresa al momento della partecipazione alla spunta, sommata a quella dell'eventuale dante causa.**
5. Nel caso di situazioni paritetiche la priorità sarà definita in base all'ordine cronologico della data di rilascio dell'autorizzazione.
6. L'assegnazione avverrà seguendo l'ordine della graduatoria formata in base alle annotazioni sull'apposito Registro delle presenze dei partecipanti all'assegnazione giornaliera o **Ruolino di spunta**.
7. Tale graduatoria è compilata dall'ufficio di Polizia locale, deve essere costantemente aggiornata e non è soggetta a scadenza. Una copia, sottoscritta dal Responsabile dell'Ufficio (Servizio) è depositata presso l'Ufficio di Polizia locale e una copia presso l'Ufficio Commercio.
8. Non possono comunque concorrere all'assegnazione giornaliera gli ambulanti già titolari di posteggio fisso nella stessa area di mercato o in altre aree di mercato per lo stesso giorno, con la medesima autorizzazione amministrativa.
9. Qualora titolare di più autorizzazioni esibite alternativamente, l'operatore non può cumulare ai fini della spunta, a favore di un'autorizzazione le presenze registrate a favore dell'una o delle altre.
10. Non è consentito a una stessa persona fisica di presentarsi per la spunta con più titoli ed effettuare la spunta contemporaneamente con tutti i titoli stessi sia a nome e per conto proprio che per conto altrui.
11. Il titolare di autorizzazione/i per il commercio su area pubblica a posto fisso su area mercatale può partecipare alle assegnazioni occasionali di posteggio sulla stessa area di mercato e nello stesso arco temporale di utilizzo del posteggio assegnato in concessione dodecennale, fino al raggiungimento del numero massimo di posteggi come di seguito specificato:

- i. fino a un massimo di **6 posteggi complessivi** (tre alimentari e tre extralimentari), per il mercato del **mercoledì**, fatte salve le disposizioni transitorie definite dal comma 7 dell'articolo 15 del Regolamento Regionale;
- ii. fino a un massimo di **4 posteggi complessivi** (due alimentari e due extralimentari), per il mercato del **sabato** fatte salve le disposizioni transitorie definite dal comma 7 dell'articolo 15 del Regolamento Regionale.

In ogni caso non potrà essere utilizzata, ai fini dell'assegnazione occasionale, la stessa autorizzazione relativa al/ai posteggio/i già in concessione dodicennale su quello stesso mercato. La stessa persona fisica non può contestualmente partecipare alla spunta e occupare il posteggio assegnato in concessione dodicennale.

12. I titolari di posteggio fisso devono iniziare la vendita entro l'orario stabilito e gli assegnatari giornalieri entro 30 minuti dalla assegnazione, fatti salvi comunque i divieti di cui al precedente articolo 10, comma 1; è fatto loro divieto di accettare il posteggio in assegnazione giornaliera e non occuparlo oppure cederlo ad altro esercente.
13. Gli operatori partecipanti all'assegnazione giornaliera devono essere muniti di merci per il normale svolgimento dell'attività, di idonee attrezzature per la vendita e avranno diritto alla presenza, indipendentemente dal fatto di avere potuto o meno svolgere l'attività.
14. La presenza **non sarà conteggiata nel caso in cui l'operatore rifiuti l'assegnazione giornaliera del posteggio.**
15. Poiché si ritiene opportuno ottenere una migliore organizzazione del mercato la graduatoria di cui al presente articolo può essere differenziata fra il settore merceologico alimentare e quello non alimentare. Sarà possibile assegnare un posteggio occasionalmente libero di una merceologia a un operatore che tratta l'altra solo quando non sono più presenti richiedenti che trattano quella merceologia.
16. I posteggi riservati agli imprenditori agricoltori, non oggetto di concessione o temporaneamente non occupati, sono assegnati esclusivamente agli imprenditori agricoli, per ogni giorno di utilizzo, sulla base dei criteri di cui all'articolo 10, con esclusione del criterio di cui al comma 1 lettera e), del Regolamento Regionale, nonché, a parità di tutte le altre condizioni, del maggior numero di presenze sul mercato; le modalità di assegnazione sono analoghe a quelle previste nei commi precedenti per gli operatori commerciali.
17. Ai fini delle assegnazioni giornaliera agli imprenditori agricoli, di cui al comma precedente, il Comune predispose apposita graduatoria, con le modalità previste per tutti gli altri tipi di posteggi.
18. Non è consentito agli agricoltori occupare, nemmeno in spunta, le aree destinate agli operatori commerciali in possesso di autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica; altresì non è consentito agli operatori commerciali occupare, nemmeno in spunta, le aree destinate agli imprenditori agricoli.
19. Qualora alcuni posti assegnati in concessione dodicennale non risultino agibili per ragioni contingenti, agli operatori commerciali concessionari per il medesimo giorno di tale posto inagibile verrà assegnato, in via prioritaria, un posto eventualmente libero, in un'altra area idonea.

## **Articolo 15 – Riassegnazione dei posteggi a seguito di ristrutturazione o spostamento del mercato**

1. La riassegnazione dei posteggi è effettuata sulla base dei criteri fissati dalla D.G.R. n. 32-2642 del 02 aprile 2001 tenendo conto:
  - a. delle opzioni esercitate dai concessionari, chiamati a esprimerle secondo l'ordine della maggiore anzianità di frequenza, risultante dalla data della concessione di posteggio originaria:
    - I. nel caso in cui il soggetto abbia acquisito un nuovo posteggio a seguito di miglioria, la data da considerare è quella della concessione del posteggio originario sul mercato di cui trattasi.
    - II. a parità di data prevale la maggiore anzianità nell'attività di commercio su area pubblica del soggetto giuridico titolare dell'autorizzazione.
  - b. delle dimensioni e della localizzazione in specifici settori dei posteggi disponibili, in relazione al tipo di attrezzature utilizzate per la vendita e alle merceologie autorizzate;
  - c. delle esigenze di interesse pubblico concernenti gli aspetti igienico-sanitari e di sicurezza;
  - d. l'opzione esercitata dai concessionari non può causare pregiudizio all'articolazione del mercato che, oltre a essere funzionale alla produttività e al servizio offerto dallo stesso, deve garantire il rispetto delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza.

## **Articolo 16 – Registro degli operatori o ruolino del mercato**

1. Sono istituiti presso il Comune appositi registri a carattere pubblico, uno per ciascuna area di mercato, nei quali sono iscritti i titolari di concessione di posteggio.
2. L'originale dei registri di cui al comma precedente unitamente alla planimetria di mercato con l'indicazione dei posteggi, in numeri arabi, dovrà essere tenuto a disposizione, per la visione degli operatori e di chiunque ne abbia interesse presso l'Ufficio di Polizia locale e presso l'Ufficio Commercio del Comune.
3. Tali registri sono suddivisi in due parti, rispettivamente riferite ai venditori ambulanti e ai produttori, contengono i dati salienti di tutte le concessioni e più precisamente:
  - **le generalità del titolare;**
  - **la tipologia merceologica consentita;**
  - **gli estremi dell'autorizzazione alla vendita al dettaglio per il commercio su area pubblica;**
  - **gli estremi del decreto di concessione del posteggio;**
  - **le dimensioni del posteggio e la superficie assegnata;**

– **la data di scadenza della concessione del posteggio.**

4. Su questi registri si anoteranno le presenze degli stessi nei giorni di mercato, le assenze e le assenze giustificate.
5. Ogni qualvolta siano assunti provvedimenti comunali a riguardo, si provvederà all'aggiornamento della planimetria e del ruolino nonché alla comunicazione alla Regione.

## **Articolo 17 – Modalità di registrazione delle assenze**

1. L'operatore che non sia presente nell'area del mercato entro le ore 7.45 è considerato assente, senza possibilità di richiedere la restituzione delle tasse pagate, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 8 comma 7 del presente Regolamento.
2. La rilevazione delle assenze dei titolari delle concessioni di posteggio è affidata agli agenti di Polizia locale, che ne curano la redazione alla decorrenza del termine orario stabilito dall'articolo 8 comma 3 del presente Regolamento.
3. Gli agenti rilevatori provvedono al costante aggiornamento della situazione, trasmettendo al termine di ogni giorno di svolgimento di mercato, i relativi dati all'Ufficio Commercio.
4. Ai sensi dell'articolo 29, comma 4, lettera b), del D. Lgs. 114/98 e s.m.i., gli operatori del mercato che, senza giustificato motivo, non utilizzano il posteggio loro assegnato per ciascun anno solare per un periodo di tempo complessivamente superiore a quattro mesi, ovvero diciassette giornate come chiarito nei Criteri Regionali, decadono dalla concessione del posteggio.
5. Si considerano assenze giustificate quelle causate da malattia, gravidanza, servizi resi allo Stato (militare, giudice popolare, ecc.) e i casi eccezionali previsti dalla normativa regionale.
6. In caso di grave impedimento fisico del soggetto interessato, limitatamente alle cause previste dal D. Lgs. 114/98 e s.m.i., saranno accolte e ritenute valide le giustificazioni dell'assenza presentate a posteriori.
7. L'eventuale comunicazione d'assenza per causa di malattia, gravidanza, servizio militare, ferie o altre cause giustificative previste dalle presenti disposizioni, esibita da soggetti non titolari di concessione di posteggio, non rileva ai fini del computo delle presenze poste a base delle graduatorie di spunta.
8. Nella considerazione che il soggetto legittimato allo svolgimento dell'attività può non essere necessariamente il titolare dell'autorizzazione, bensì anche un suo dipendente, coadiutore o sostituto a titolo temporaneo e solo in casi eccezionali il Comune dispone la registrazione di presenze e assenze in riferimento esclusivo all'autorizzazione esibita. Conseguentemente viene registrato il dato relativo all'autorizzazione, a nulla rilevando il dato anagrafico dell'operatore singolo o la denominazione della società.
9. Gli imprenditori agricoli a causa della mancanza di prodotti stagionali possono assentarsi dal mercato per un periodo superiore a quattro mesi senza incorrere nella perdita del posteggio, previa comunicazione scritta da effet-

tuarsi almeno otto giorni prima dell'assenza all'Ufficio Polizia Locale e all'ufficio Commercio del Comune.

10. Allorché, a seguito di gravi avversità atmosferiche, ovvero in caso di anticipazione o posticipazione della data di svolgimento del mercato, si dovesse verificare l'assenza di almeno la metà più uno dei titolari di posteggi fissi, le assenze non verranno conteggiate ai fini della decadenza del posteggio.
11. Nel caso in cui la data dello svolgimento del mercato venga spostata per evitare la coincidenza con una festività, o nel caso di esecuzioni straordinarie del mercato nelle festività del mese di dicembre e in quelle festive individuate in sede di definizione del calendario annuale delle deroghe ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del D. Lgs.vo 114/98 e s.m.i., non verranno computate le assenze degli operatori ai fini della decadenza dalla concessione di posteggio.
12. Agli effetti del termine previsto, a pena di decadenza della concessione del posteggio per mancato utilizzo dello stesso, non si computano le assenze effettuate dall'operatore per il periodo delle ferie, per un numero di giorni non superiore a trenta nell'arco dell'anno corrispondenti a 4 mercati.
13. In aggiunta alle cause giustificative di assenza dal posteggio indicate dall'articolo 26, comma 4 Lettera b) del D.Lgs. 114/98 e s.m.i. al fine di non incorrere nella decadenza del posteggio e nella conseguente revoca dell'autorizzazione, è consentito al Comune di valutare discrezionalmente, fino a un periodo massimo di assenza dal posteggio di un anno, la sussistenza di gravi motivi impeditivi all'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica a posto fisso, in casi eccezionali, debitamente comprovati.

## **Articolo 18 – Decadenza della concessione di posteggio**

1. La rilevazione delle assenze dei titolari delle concessioni di posteggio è affidata agli agenti di Polizia Locale che ne curano la redazione alla decorrenza del termine di orario stabilito dall'art. 8 comma 3 del presente Regolamento.
2. Gli agenti rilevatori provvedono al costante aggiornamento della situazione, trasmettendo al termine di ogni giorno di svolgimento di mercato, i relativi dati all'ufficio Commercio, che provvede ad aggiornare il registro di cui all'articolo 16.
3. Tale ufficio, accertato il mancato utilizzo del posteggio per un periodo superiore a diciassette giornate per ciascun anno, conteggiate ai sensi del precedente articolo, comunica immediatamente l'automatica decadenza dalla concessione di posteggio all'interessato, nonché la revoca dell'autorizzazione amministrativa (ove ricorra la fattispecie), nonché della relativa concessione.
4. Analoga comunicazione verrà inviata al Registro Imprese della Camera di Commercio di competenza e, limitatamente ai generi alimentari, all'Azienda Sanitaria Locale – Servizio di igiene pubblica – competente per territorio.

## **Articolo 19 – Scadenza e rinuncia della concessione di posteggio**

1. La concessione di posteggio cessa alla sua naturale scadenza, desumibile all'atto di rilascio ovvero per rinuncia del titolare.
2. La rinuncia è consentita ai soli titolari di autorizzazione a) previa comunicazione da parte del titolare del posteggio. In tale ipotesi la rinuncia comporta la revoca dell'autorizzazione.
3. Il rinunciante ha diritto alla restituzione dei tributi pagati, limitatamente al periodo di mancata usufruizione.

## **Articolo 20 – Procedimento per la concessione di miglioria e relativo Registro**

1. Chi ne abbia interesse può presentare istanza di miglioria per uno dei posteggi che si rendano liberi, nell'arco temporale compreso fra la chiusura delle procedure del bando per il rilascio delle autorizzazioni di tipo a) con le relative concessioni e il bando successivo.
2. Il Responsabile del Servizio definisce con apposita determina i termini massimi entro cui la domanda può essere presentata, prima dell'espletamento delle procedure di indizione del bando successivo.
3. Gli operatori interessati a cambiare il proprio posto dovranno rivolgere domanda scritta al Comune, sempre che il posteggio richiesto in miglioria abbia caratteristiche compatibili con il settore merceologico, le dimensioni e i servizi del posteggio in concessione al richiedente al momento della presentazione dell'istanza.
4. Nelle domande deve essere indicato il posteggio chiesto in assegnazione con il procedimento di miglioria.
5. In nessun caso le superfici dei posteggi risultanti liberi potranno essere variate.
6. Le domande sono valutate in ordine a ciascun posteggio richiesto in miglioria e secondo l'ordine dei seguenti criteri:
  - a. Data di presentazione tramite pec (posta elettronica certificata) della domanda e relativa iscrizione dell'apposito Registro;
  - b. Maggiore anzianità di concessione di posteggio o di autorizzazione, qualora la prima non sia disponibile;
  - c. Maggiore anzianità di iscrizione al registro delle imprese (R.E.A.), riferita all'impresa richiedente la miglioria;
  - d. A parità di condizioni di cui alle precedenti lettere a), b), c), si terrà conto dell'età del titolare dell'autorizzazione, se ditta individuale, o del rappresentante della società al quale è intestata l'autorizzazione, dando la precedenza al più anziano.
7. Il Responsabile del Servizio provvede all'esame delle istanze pervenute e all'effettuazione delle migliorie, ferma restando la verifica della regolarità della posizione del concessionario in ordine ai pagamenti della tassa di oc-

cupazione suolo pubblico, della tassa raccolta rifiuti, di altri oneri e tributi e dell'assenza, in capo allo stesso, di pendenze relative a sanzioni pecuniarie definitive dovute per l'esercizio dell'attività commerciale.

8. Il procedimento per la definizione delle migliorie di cui al presente articolo si conclude entro la data fissata per il successivo bando per il rilascio delle autorizzazioni di tipo A e, comunque, in caso di ritardi nell'avvio delle procedure di bando, non oltre centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Decorsi inutilmente i termini suddetti senza che sia stato notificato il provvedimento di diniego, la domanda deve ritenersi accolta.
9. Nel caso di concessione di miglioria, la variazione del posteggio è confermata con provvedimento del Responsabile del Servizio, che sarà allegato all'atto di concessione quale parte integrante e sostanziale; il medesimo manterrà la scadenza fissata al momento del rilascio della concessione stessa.
10. E' istituito presso l'Ufficio Commercio, per ciascun mercato, il Registro delle Migliorie.
11. I posteggi non accettati in miglioria, entro il termine fissato, saranno assegnati a norma degli articoli 8, 9 e 10 delle "Norme e direttive".

## **Articolo 21 - Scambio consensuale di posteggio**

1. E' consentito ai soggetti titolari di autorizzazione con posto assegnato su uno stesso mercato e nello stesso arco di temporale di utilizzo, di richiedere lo scambio consensuale di posteggio. Le domande di scambio consensuale sono accoglibili se non contrastano con l'assetto organizzativo e merceologico del mercato, stabilite a tutela del miglior servizio al consumatore.

## **PARTE V – MODALITÀ DI VENDITA**

### **Articolo 22 – Obblighi e divieti per gli operatori**

1. Gli operatori possono occupare esclusivamente il posto loro assegnato per l'esercizio della propria attività commerciale; i passaggi per il pubblico devono essere lasciati liberi da ogni ingombro.
2. Gli operatori devono mantenere puliti i propri banchi e le relative attrezzature; hanno altresì l'obbligo di tenere sgombro da rifiuti lo spazio da essi occupato. Al termine delle operazioni di vendita i rifiuti assimilabili ai rifiuti urbani devono essere raccolti, chiusi ermeticamente in sacchetti a perdere e depositati negli appositi contenitori all'uopo installati.
3. È fatto divieto agli operatori di gettare nei contenitori di raccolta dei rifiuti: cassette di legno, cassette di plastica e quant'altro assimilabile a rifiuti speciali, come definito dal D. Lgs. n. 152/2006. Per quanto attiene alle modalità di smaltimento dei rifiuti si richiamano le disposizioni previste dai vigenti Regolamenti Comunali in materia
4. Il posteggio non deve restare incustodito.
5. Gli operatori devono obbligatoriamente esibire, a richiesta degli operatori addetti alla vigilanza in area mercatale, l'autorizzazione amministrativa in originale abilitante all'esercizio del commercio su aree pubbliche, le ricevute attestanti il pagamento dei tributi e/o canoni dovuti al Comune, la concessione relativa al posteggio, nonché ogni altro documento o atto necessario agli organi di vigilanza, al fine dell'espletamento dei propri compiti istituzionali.
6. Con l'uso del posteggio il concessionario assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività.
7. I cartellini o il listino prezzi indicanti il prezzo delle merci esposte in vendita devono essere scritti in modo chiaro e leggibile, ben esposti alla vista del pubblico con preciso riferimento alle singole quantità e qualità dei prodotti.
8. Ogni altra informazione relativa alla merce posta in vendita e diretta al pubblico deve essere collocata in modo ben visibile, chiaro e inequivocabile, ivi inclusa la fattispecie che trattasi di merce usata.
9. Nell'attività di vendita è vietato recare molestia in qualsivoglia modo, richiamare gli acquirenti con suoni, schiamazzi, usare parole o compiere atti sconvenienti, occupare spazi non regolarmente assegnati, tenere cani o qualsiasi altro animale sul banco di vendita.

### **Articolo 23 – Attrezzature di vendita**

1. Le tende di protezione dei banchi e quant'altro avente tale finalità non possono sporgere di non oltre 30 centimetri per ciascun lato del banco stesso, con l'esclusione dei lati eventualmente addossati a muri; devono risultare a una altezza di almeno m. 2 (da misurarsi dal suolo al lato inferiore della



- frangia) sui passaggi utilizzati dai consumatori, al fine di evitare incidenti.
2. È vietato piantare chiodi, legare corde, funi o altro agli alberi, ai pali della luce, ai balconi e alle facciate dei caseggiati vicini.
  3. Per i camion-banco è fatto divieto di depositare merci o qualsiasi altra cosa al di fuori del veicolo.
  4. È vietato accendere fuochi o utilizzare mezzi precari di riscaldamento con fiamme libere.
  5. Gli operatori del commercio su aree pubbliche che pongono in vendita dischi, musicassette e simili potranno utilizzare gli apparecchi di diffusione sonora a condizione che le emissioni acustiche siano contenute e per il tempo strettamente necessario per la contrattazione in corso.
  6. In caso di intemperie, l'operatore è autorizzato a tenere il proprio automezzo, anche quando lo stesso non possa essere sistemato completamente entro l'area in concessione, a condizione che non vengano intralciate le operazioni mercatali, lo sgombero del mercato e l'accesso dei mezzi di emergenza e di pronto soccorso.
  7. È vietato occupare più spazio di quanto loro assegnato.

## **Articolo 24 - Richiamo delle norme igienico-sanitarie per la vendita dei prodotti alimentari**

1. La vendita e la somministrazione di prodotti alimentari sono soggette alla vigilanza e al controllo dell'autorità sanitaria.
2. Gli operatori commerciali su aree pubbliche dovranno munirsi delle attrezzature igienico-sanitarie previste dalle normative vigenti.

## **Articolo 25 – Collocamento delle derrate**

1. Le derrate alimentari poste in vendita sui mercati devono essere tenute alla vista del pubblico in modo che possano essere ispezionate agevolmente dagli agenti e dai funzionari addetti ai mercati e alla vigilanza sanitaria.
2. Le derrate alimentari non possono essere collocate sul suolo ma su banchi appositamente attrezzati, aventi altezza non inferiore a m. 0,70 dal suolo, fatta eccezione per gli agricoltori produttori diretti nella zona loro destinata.
3. L'altezza dei cumuli delle merci non può superare m.1,40 dal suolo.

## **Articolo 26 – Divieti di vendita**

1. È vietato il commercio di qualsiasi oggetto per estrazione a sorte.
2. Sui mercati è fatto divieto porre in vendita derrate alimentari e bevande non atte al consumo e comunque non conformi alle leggi sanitarie.
3. A tali effetti si intendono destinati alla vendita tutti i prodotti che si trovano presso il posto di vendita; non possono essere venduti o posti in vendita i

prodotti non contemplati nella autorizzazione e quelli non previsti nella zona o settore in cui si effettua la vendita stessa.

4. In entrambi i casi tali prodotti possono essere confiscati.
5. E' altresì vietato l'utilizzo di strutture, banchi ed attrezzature che non siano conformi alle direttive stabilite dal Ministro della Salute in merito ai requisiti igienico-sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche e i regolamenti comunitari in materia così come stabilito dall'Ordinanza Ministeriale del 3 aprile 2002 e i regolamenti comunitari in materia.
6. La vendita di prodotti alimentari è comunque sottoposta al rispetto della legge 283/62 e del relativo regolamento di attuazione n. 382/80.
7. E' vietata su aree pubbliche la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione salvo quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità stabiliti dalla legge. E' inoltre vietata la vendita o esposizione di armi, esplosivi, oggetti preziosi.
8. È consentita la vendita di strumenti da punta e taglio, così come definito dall'art. 37 del Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773 (T.U.L.P.S.), del relativo e Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza – Regio Decreto 6 maggio 1940 n. 635, previa autorizzazione del Comune ai sensi dell'art. 163, comma 2, lettera a), del D. Lgs. 112/1998 e s.m.i..
9. Gli operatori che utilizzano impianti alimentati a GPL devono attenersi alle prescrizioni contenute nel documento del Ministero dell'Interno del 12.03.2014 – Indicazioni tecniche di prevenzione incendi per l'installazione e la gestione di mercati su aree pubbliche con presenza di strutture fisse, rimovibili e autonegozi.

## **Articolo 27 – Vendita di animali destinati all'alimentazione**

1. Nei mercati è severamente proibito uccidere, spennare, eviscerare animali; i polli dovranno essere posti in vendita già spennati ed eviscerati, i conigli liberati dalle parti distali e accuratamente eviscerati, con l'osservanza delle disposizioni sanitarie vigenti.
2. E' vietato indossare grembiuli o altri indumenti insanguinati.
3. La vendita di animali vivi per uso alimentare è ammessa solo da parte degli imprenditori agricoli e degli ambulanti che vendono prodotti ittici.

## **Articolo 28 – Atti dannosi agli impianti del mercato**

1. I venditori ambulanti non devono danneggiare, deteriorare, manomettere o insudiciare gli impianti del mercato e in modo particolare il suolo.
2. E' altresì vietato depositare rifiuti presso le fontanelle pubbliche e comunque ingombrare lo spazio a esse adiacente; nel fare uso delle fontanelle si dovrà avere cura di non comprometterne il regolare funzionamento.

## **Articolo 29 – Utilizzazione dell'energia elettrica e bombole di gas**

1. E' fatto divieto ai venditori ambulanti di effettuare allacciamenti agli impianti esistenti per l'utilizzazione di energia elettrica, senza la preventiva autorizzazione dell'autorità competente.
2. Gli allacciamenti, il consumo e la manutenzione sono a totale carico degli utenti.
3. Nei mercati è vietato l'utilizzo di bombole di gas sia per riscaldamento sia per cucina salva la presentazione agli organi di vigilanza dell'autorizzazione, qualora necessaria, rilasciata dagli enti competenti unitamente alla presentazione di perizia asseverata di tecnico abilitato attestante la conformità dell'apparecchiatura alle norme vigenti in materia o presentazione di copia del certificato di omologazione dell'apparecchio.

## **Articolo 30 – Furti, danneggiamenti e incendi**

1. L'Amministrazione comunale non risponde dei furti, danneggiamenti e incendi che si verificano nei mercati.
2. I concessionari di posteggi sono responsabili dei danni da essi arrecati, dai loro familiari e dai loro dipendenti ai danni del Comune o a terzi.

## **PARTE VI – ORGANI DI CONTROLLO**

### **Articolo 31 – Preposti alla Vigilanza**

1. Il servizio di vigilanza e di Polizia durante il mercato viene esercitato:
  - a) Dalla POLIZIA LOCALE;
  - b) Dall'ASL - SERVIZIO IGIENE E SANITA' PUBBLICA;
  - c) Dall'ASL - SERVIZIO IGIENE E SANITA' VETERINARIA.
2. In particolare spetta al personale comunale addetto al mercato:
  - sovrintendere alla formazione e allo scioglimento dei mercati nei giorni di svolgimento;
  - gestire l'assegnazione a carattere giornaliero dei posti vacanti;
  - rilevare le assenze dei titolari delle concessioni di posteggio, con riferimento esclusivo all'esibizione dell'autorizzazione;
  - far osservare il rispetto di tutte le norme concernenti l'attività commerciale (peso netto, pubblicità dei prezzi, ecc.);
  - far osservare il rispetto del presente Regolamento.

### **Articolo 32 – Delegati o Commissione di Mercato.**

1. Al fine di collaborare con l'Assessorato al Commercio e vigilare sulla corretta applicazione del presente Regolamento, è istituita apposita Commissione, a carattere consultivo, composta da:
  - d) Assessore al Commercio o suo delegato, che la presiede;
  - e) Due rappresentanti degli operatori commerciali, rispettivamente del settore alimentare e di quello non-alimentare;
  - f) Due rappresentanti dei commercianti in sede fissa operanti nella sfera territoriale di attrazione del mercato;
  - g) Un rappresentante dei produttori/allevatori di cui alla legge 228/2001.

## **PARTE VII – CANONE, TASSE, TRIBUTI E REGIME SANZIONATORIO**

### **Articolo 33 – Canone, tasse e tributi comunali**

1. Le concessioni aventi validità dodecennale e le concessioni temporanee sono assoggettate (salvo diversa, motivata decisione della Giunta Comunale a carattere generale) al pagamento del canone di occupazione degli spazi e delle aree pubbliche e della tassa dello smaltimento dei rifiuti solidi e a ogni altro tributo secondo le modalità previste dal Comune.
2. I versamenti devono essere fatti tramite bollettino di conto corrente postale/bancario intestato al Comune di Ceva Servizio Tesoreria. Il bollettino deve contenere gli estremi della Ditta, dell'autorizzazione e del posteggio cui il versamento si riferisce.
3. Per le sole concessioni giornaliere, relative a mercati che si svolgono in giornate in cui non funziona il servizio postale, è ammesso il pagamento agli appartenenti all'Ufficio di Polizia Municipale a ciò incaricati, i quali rilasceranno regolare ricevuta, indicante gli estremi di cui al comma precedente.
4. Il Comune, per ragioni di interesse pubblico finalizzate a incrementare le attività del commercio ambulante e promuovere lo sviluppo nell'ambito del territorio, può prevedere, in base alle risorse di bilancio e previo parere del Responsabile del Settore Finanziario, la stipula di apposite convenzioni che determinano agevolazioni in merito al pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per lo smaltimento dei rifiuti prodotti

### **Articolo 34 – Gestione appaltata**

1. In caso di gestione esternalizzata della riscossione dei tributi, il concessionario subentra al Comune in tutti i diritti e gli obblighi previsti dal presente regolamento e dal Capitolato d'onori per la gestione del servizio.

### **Articolo 35 – Sanzioni pecuniarie nell'ipotesi di violazioni di cui all'art.29 del D.lgs.114/98 e dei regolamenti comunali**

1. Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dall'autorizzazione stessa, è punito con la sanzione amministrativa **da €. 2.582,00 a €. 15.493,00** e la confisca delle attrezzature e della merce come previsto dall'art. 29, comma 1 del D.Lgs. 114/98.
2. Chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche dal presente Regolamento e dalla deliberazione del Comune, adottata ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 114/98, è punito con la

sanzione amministrativa **da €. 516,00 a €. 3.098,00** come previsto dall'art. 29, comma 2 del D.Lgs. 114/98.

3. Le violazioni agli obblighi di cui all'art. 15 comma 11 del presente regolamento sono punite con la sanzione pecuniaria **da €. 516,00 a €. 3.098,00** come previsto dagli artt. 14 e 22 comma 3 del D. Lgs. 114/98.
4. Le violazioni ai divieti di cui all'art. 15 del presente regolamento sono punite con la sanzione pecuniaria **da €. 51,00 a €. 516,00**.
5. Il mancato o ritardato pagamento delle tasse e dei tributi di cui all'art. 13 del presente regolamento è punito con la sanzione pecuniaria **da €. 51,00 a €. 516,00**.
6. L'inosservanza delle norme di cui all'art. 25 del presente regolamento è punita con la sanzione pecuniaria **da €. 51,00 a €. 516,00**.
7. Per le violazioni al presente regolamento in caso di recidiva viene inoltrato rapporto al Responsabile dell'Ufficio Commercio per la sospensione dell'attività. Per recidiva si intende la ripetizione della stessa violazione per due volte nel corso di uno stesso anno solare, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.
8. La sospensione dell'attività non potrà superare i 20 (venti) giorni.

## **PARTE VIII – NORME FINALI**

### **Articolo 36 – Norme finali**

1. Per quanto non contemplato nel presente Regolamento, si deve fare riferimento al Regolamento di Polizia Urbana, a quello d'Igiene, nonché a quanto stabilito dal D.Lgs. 114/98 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio", dalla D.C.R. n. 626-3799 del 01/03/2001 e dalla D.G.R. n. 32-2642 del 02/04/2001.